



REPUBBLICA ITALIANA 463 /2021

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Galeota   Presidente

Andrea Luberti    Consigliere

Giuseppe di Pietro   Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 463 /2021

nel giudizio iscritto al n. 61762 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Ciampini Alberto, nato a Cattolica (RN) il 13 settembre 1986 e residente a Mariano Comense (CO) in via Cesare Battisti n. 19, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Damiani ed Edoardo Burelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Firenze in via Vittorio Emanuele II n. 197, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.francescodamiani@legalmail.it;

edoardo.burelli@firenze@pecavvocati.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 4 novembre 2021, il relatore, il P.M., nella persona del proc. reg. Acheropita Rosaria Mondera, nonché l'avv.

Francesco Damiani per il convenuto;

Ritenuto in

### F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Ciampini Alberto, già caporal maggiore VFP4 del Reggimento "Folgore" di Livorno, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa, nella misura complessiva di € 83.482,64, ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto, nella domanda di arruolamento quale volontario in ferma prefissata di quattro anni nell'Esercito Italiano, presentata al Centro Militare Veterinario di Grosseto il 9 marzo 2010, avrebbe dichiarato falsamente di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico, pur sapendo già dal 10 luglio 2009 di essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Rimini.

Per il delitto di falso (art. 483 c.p.), il Ciampini era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 1216 del 2017, mentre in appello era stata dichiarata la prescrizione del reato, sul presupposto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Le indagini avevano preso le mosse da una *notitia damni* del

Comandante del 185° Reggimento Ricognizione ed Acquisizione

Obiettivi "Folgore" (nota n. 3501 del 3.4.2013), con la quale sarebbe

stato precisato che il sig. Ciampini era stato collocato in congedo

illimitato a far data dal giorno 11.3.2017, così cessando a far parte

dell'Amministrazione militare.

Con la successiva nota n. 00120099 del 3.9.2019, lo stesso Comando

avrebbe provveduto a rappresentare l'entità del danno erariale

ascrivibile al convenuto, consistente anzitutto negli emolumenti

indebitamente percepiti nel periodo di servizio presso il Reggimento

"Folgore", fino al 10 marzo 2017, pari al lordo ad € 63.793,97 e al netto

ad € 45.482,64, non avendo egli alcun titolo a ricoprire quella posizione

in ragione della condotta delittuosa posta in essere.

Una seconda posta di danno consisterebbe nei costi sostenuti per la

formazione del militare (di acquirente fasi obiettivi), tra il 7 gennaio del

2013 ed il 1° settembre 2014, pari ad € 38.000,00. Infatti, avendo il

Ciampini perduto i requisiti per il mantenimento dello *status* di militare,

a causa del reato di falso commesso in sede di arruolamento, avrebbe

impedito all'Amministrazione della Difesa di impiegarlo nel residuo

termine obbligatorio di permanenza nel Reparto, nonostante il

considerabile investimento economico insito nel percorso di

formazione.

Nel complesso, il danno sarebbe pari ad € 83.482,64 (€ 45.482,64 per

la prima voce, € 38.000,00 per la seconda).

A seguito dell'invito a dedurre, non era stata presentata nessuna

memoria difensiva.

A parere della Procura erariale, la condotta del convenuto integrerebbe gli estremi della responsabilità erariale, in quanto sussisterebbe un evidente nesso di causalità tra la condotta illecita (consistente nell'indurre in errore l'Amministrazione in sede di arruolamento mediante una dichiarazione falsa) e il danno, come sopra determinato, nell'ambito di un rapporto di servizio; sarebbe palese anche la connotazione dolosa della condotta, posta in essere consapevolmente e volontariamente.

Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna del convenuto al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di € 83.482,64, oltre accessori e con vittoria di spese.

Il sig. Ciampini Alberto, costituendosi in giudizio, ha rappresentato in primo luogo una serie di circostanze di fatto utili a ricostruire le coordinate sostanziali della fattispecie e, nello specifico:

- che egli avrebbe sottoscritto il verbale di identificazione di persona sottoposta alle indagini in data 9 luglio 2009, presso gli uffici della Tenenza Carabinieri di Cattolica;
- che però sarebbe stato assolto dai reati ascrittigli con formula piena (sent. del Tribunale di Rimini n. 1667/2014 del 9.7.2014);
- che la dicitura sul modulo di domanda per l'arruolamento riporterebbe la generica frase "di non aver conoscenza di procedimenti penali a proprio carico";
- che egli avrebbe sempre prestato servizio in maniera scrupolosa ed "eccellente" e che sarebbe stato anche più volte elogiato dal Comando, come desumibile dalla scheda

biografica, dalla scheda valutativa e dallo stato di servizio;

- che, a decorrere dal 31.3.2010, sarebbe stato ammesso alla ferma prefissata di anni 4;

- che il 30.3.2011 sarebbe stato assegnato al Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa e, in data 1.9.2011, trasferito al Reggimento Acquisizione Obiettivi "Folgore" di Livorno, dove avrebbe prestato servizio fino al 10.3.2017, ultimo giorno di servizio effettivo, essendo stato collocato in congedo a seguito dell'esclusione dalla procedura concorsuale di immissione nel ruolo VSP dell'Esercito per il 2014 (con provvedimento ministeriale del 24.2.2017, adottato a causa della pendenza del procedimento riminese, con il conseguente collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 31.12.2014, data di scadenza della ferma prefissata quadriennale, sicché il servizio prestato dal 31.12.2014 al giorno 1.11.2016 verrebbe considerato come servizio di fatto);

- che la pendenza del procedimento penale sarebbe stata già nota da tempo al Comando del RGT Folgore, anche in data antecedente al 18.2.2013, giorno in cui invece il Comandante sosteneva di esserne venuto a conoscenza a seguito di convocazione dell'interessato per un aggiornamento amministrativo della sua posizione;

- che, infatti, era stato egli stesso a consegnare tempestivamente copia degli atti del procedimento;

- che, dopo aver posto l'Amministrazione a conoscenza della

pendenza, egli avrebbe proseguito per altri quattro anni (fino al 10.3.2017) e in maniera del tutto irreprensibile, tanto da essere encomiato, promosso al grado di caporal maggiore a far data dal 31.12.2014 ed ammesso alla prima rafferma biennale, dopo l'esaurimento della ferma prefissata di anni 4;

- che altre onorificenze ed encomi avrebbe ricevuto durante il periodo di servizio presso la "Folgore" di Livorno (come desumibile dalla documentazione militare prodotta in allegato ai nn. 9 e 10 della comparsa);

- che il servizio sarebbe proseguito ininterrottamente fino al 10.3.2017, con valutazione di elevato livello (docc. nn. 2 e 13);

- che però, con nota del 3.4.2013, il Comando lo avrebbe segnalato alla Procura erariale, dando atto di non aver mai predisposto alcuna procedura di messa in mora per il risarcimento dei danni;

- che, il 5.12.2019, gli sarebbe stato notificato l'invito a dedurre;

- che i provvedimenti di collocamento in congedo illimitato e di decadenza dalla rafferma biennale, per non immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente per il 2014, unitamente a tutti gli altri atti connessi e presupposti, sarebbero stati tempestivamente impugnati innanzi al TAR del Lazio;

- che il ricorso sarebbe stato rigettato in primo grado, ma penderebbe appello innanzi al Consiglio di Stato.

Sulla scorta di questi presupposti, i difensori hanno chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in

attesa della definizione del giudizio amministrativo ancora pendente davanti al Consiglio di Stato, che rivestirebbe carattere pregiudiziale.

Infatti, qualora gli atti di esclusione dalle graduatorie e di collocamento in congedo venissero caducati, verrebbero meno *in re ipsa* i presupposti per la configurabilità del danno erariale.

In via preliminare, i procuratori hanno eccepito, altresì, la prescrizione quinquennale dell'azione, deducendo che, dopo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 9.3.2010, con la quale il Ciampini aveva dichiarato di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a proprio carico, l'Amministrazione avrebbe preso contezza della situazione al più tardi al momento dell'invio della nota del 3.4.2013, con la quale per l'appunto rendeva noto alla Procura erariale che *medio - tempore* non era stato adottato nessun altro atto interruttivo.

Successivamente, l'invito a dedurre sarebbe stato notificato solo il 5.12.2019, quando il termine di cinque anni dal 3.4.2013 era oramai scaduto da alcuni mesi.

Nel merito, i difensori hanno contestato la configurabilità del fatto illecito, che dovrebbe essere ricostruito in sede contabile in maniera del tutto autonoma, essendosi il procedimento penale concluso non con una sentenza di condanna definitiva, ma con una generica declaratoria di prescrizione del reato.

Orbene, come già precisato nell'atto di appello penale, il delitto di falso non sarebbe configurabile, come chiarito in diverse occasioni dalla giurisprudenza più attenta, in quanto la formula legislativa non

consentirebbe di comprendere se la conoscenza di un procedimento penale a carico del dichiarante debba essere riferita alla mera iscrizione nel registro degli indagati, ovvero alla vera e propria pendenza dell'azione penale, instauratasi a seguito dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. o dell'adozione del decreto penale di condanna, o resa palese dall'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale (e dunque tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa).

La prima interpretazione consentirebbe ad un atto dovuto come l'iscrizione nel registro degli indagati di ostacolare la partecipazione a qualsivoglia procedura concorsuale, anche qualora facesse seguito ad una denuncia calunniosa, pretestuosa o infondata, sicché confliggerebbe con la presunzione di innocenza e con il diritto di qualunque cittadino di accedere ai pubblici concorsi.

Pertanto, un'interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe portare ad interpretare la locuzione "procedimenti penali in corso" come riferibile esclusivamente all'avvenuto esercizio dell'azione penale, ovvero all'applicazione di una misura cautelare coercitiva.

Nel caso in esame, il Ciampini avrebbe avuto conoscenza dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. solo il 23 aprile 2010, *ergo* in data successiva alla compilazione del modulo per l'arruolamento (9.3.2010), sicché non sussisterebbe l'elemento oggettivo della responsabilità erariale.

In via subordinata, non sarebbe comunque configurabile l'elemento soggettivo, anche alla luce di tutta la condotta successiva del

convenuto, che avrebbe manifestato piena collaborazione con i superiori mettendo loro a disposizione, senza esitazione alcuna, tutta la documentazione del procedimento (successivamente) aperto dalla Procura di Rimini.

In ordine al *quantum*, i difensori hanno dedotto che, in primo luogo, non vi potrebbero essere ricompresi gli emolumenti percepiti tra il 31.12.2014 (data del congedo illimitato) e il 10.3.2017, in quanto le prestazioni lavorative di quel periodo sarebbero state considerate dalla stessa Amministrazione come servizio di fatto, dunque di per sé non riconducibile alla domanda di arruolamento corredata della dichiarazione asseritamente falsa. Questo periodo di servizio, infatti, non conseguirebbe alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale del 9.3.2010, per il reclutamento in VFP4, ma alla successiva istanza per la prima rafferma biennale, concessa in un primo momento (con riserva) dal Ministero della Difesa il 15.12.2014.

In secondo luogo, in linea più generale, il danno derivante dalla percezione degli emolumenti non sarebbe in alcun modo configurabile, in quanto le prestazioni lavorative sarebbero state comunque eseguite, tra l'altro in maniera egregia, sicché il convenuto avrebbe diritto alla retribuzione ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.

Peraltro, i giudizi di eccellenza e gli elogi riportati dal Ciampini imporrebbero di tener conto dei benefici apportati all'amministrazione di appartenenza, in virtù del principio della *compensatio lucri cum damno*, introdotto dal comma 1 bis dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994.

In merito alla seconda posta di danno, consistente nei costi sostenuti

per la formazione del convenuto e nella correlata impossibilità di impiegarlo nel rimanente termine obbligatorio di permanenza nel reparto, i procuratori hanno evidenziato che non sarebbe stata fornita alcuna prova al riguardo e che, *a contrario*, risulterebbe *per tabulas* come il Ciampini abbia sempre svolto regolarmente il proprio servizio, riconosciuto agli effetti giuridici e amministrativi fino a tutto il 31.12.2014, ma proseguito per altri due anni.

In via subordinata, hanno dedotto che occorrerebbe tener conto dello svolgimento irreprensibile del servizio, in accoglimento della “eccezione riconvenzionale di integrale compensazione”.

Il convenuto ha concluso, pertanto, previa eventuale sospensione del giudizio, per la declaratoria di prescrizione della pretesa erariale e, in subordine, per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento della domanda, riportandosi a tutte le circostanze di fatto ed alle argomentazioni enucleate in citazione. Ha ribadito che, al momento della compilazione della richiesta di ammissione alla procedura concorsuale, il convenuto sarebbe stato perfettamente in grado di comprendere che l'informazione sulla pendenza di un “procedimento penale” comprendeva anche la circostanza di essere stati denunciati, in quanto la norma non sarebbe finalizzata all'esclusione dal concorso, ma a mettere l'Amministrazione in grado di conoscere tutta una serie di dati significativi, per la valutazione del candidato. Ha aggiunto che, pur essendo stata dichiarata la

prescrizione in appello in sede penale, alla quale l'imputato non avrebbe rinunciato per rivendicare le proprie ragioni, i dati desumibili dalla sentenza di prime cure costituirebbero comunque elementi utilizzabili ai fini della decisione, nell'ambito del giudizio erariale.

Il difensore, nel reiterare le eccezioni e le controdeduzioni articolate in comparsa, ha ribadito, in ordine alla richiesta di sospensione, che l'eventuale accoglimento dell'appello proposto innanzi al Consiglio di Stato comporterebbe la caducazione del provvedimento di collocamento in congedo illimitato, che a sua volta costituirebbe un presupposto imprescindibile per la configurabilità della responsabilità erariale sotto il profilo oggettivo.

In merito all'esito del giudizio penale, ha evidenziato che la Corte di Appello avrebbe emesso una sentenza predibattimentale, limitandosi a constatare l'insussistenza di evidenti cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché il convenuto non sarebbe stato messo in grado di chiedere che si procedesse per la valutazione del merito della vicenda.

Peraltro, egli non avrebbe potuto nemmeno proporre ricorso per Cassazione, atteso che, a fronte di una sentenza di prescrizione, ne sarebbe stata dichiarata l'inammissibilità.

Ne conseguirebbe che, in questa sede, i fatti dovrebbero essere valutati in maniera del tutto autonoma rispetto al *dictum* del giudice penale di prime cure.

Nel merito, ha ribadito che la mera presentazione di una denuncia non coinciderebbe con la sottoposizione ad un procedimento penale (dal quale il Ciampini sarebbe stato peraltro assolto, con sentenza oramai

irrevocabile); non a caso, un orientamento giurisprudenziale più garantista, sia della cassazione penale che dei giudici di merito, escluderebbe che la pendenza del procedimento derivi *sic et simpliciter* dall'iscrizione della denuncia nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., ravvisandone i presupposti in uno degli atti di esercizio dell'azione penale.

Il Ciampini, pertanto, non avrebbe commesso nessun reato di falso, nel momento in cui aveva dichiarato di non essere sottoposto a procedimento penale, atteso che aveva sottoscritto soltanto il verbale di elezione di domicilio e di identificazione. In ogni caso, avuto riguardo alle stesse incertezze giurisprudenziali sul punto, non se ne sarebbe nemmeno potuto rendere conto, sicché non sarebbe in alcun modo configurabile l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

In ordine al *quantum*, il procuratore ha ribadito che, dal 31 dicembre 2014 al mese di marzo del 2017, il periodo lavorativo dovrebbe essere considerato come servizio di fatto, del tutto avulso sotto il profilo causale dalla presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale; in subordine, comunque, la retribuzione sarebbe dovuta ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., essendo state le prestazioni lavorative regolarmente espletate.

Sul danno da disservizio, il difensore ha evidenziato che le qualificazioni di eccellenza, costantemente riportate dal Ciampini, ne escluderebbero la configurabilità *in re ipsa*.

Ha insistito, pertanto, per la reiezione della domanda.

Dopo la replica del PM, il giudizio è passato in decisione.

## DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Ciampini Alberto, già caporal maggiore VFP4 del Reggimento "Folgore" di Livorno, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa, nella misura complessiva di € 83.482,64, ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto, nella domanda di arruolamento quale volontario in ferma prefissata di quattro anni nell'Esercito Italiano, presentata al Centro Militare Veterinario di Grosseto il 9 marzo 2010, avrebbe dichiarato falsamente di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico, pur sapendo già dal 10 luglio 2009 di essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Rimini.

Così operando, avrebbe cagionato all'Amministrazione due poste di danno: 1) la prima consisterebbe negli emolumenti indebitamente percepiti nel periodo di servizio presso il Reggimento "Folgore", fino al 10 marzo 2017, pari al lordo ad € 63.793,97 e al netto ad € 45.482,64, non avendo egli alcun titolo a ricoprire quella posizione in ragione della condotta delittuosa posta in essere; 2) la seconda consisterebbe nei costi sostenuti per la formazione (di acquirente fasi obiettivi), tra il 7

gennaio del 2013 ed il 1° settembre 2014, pari ad € 38.000,00, non essendo stato egli impiegato come previsto, nel residuo termine obbligatorio di permanenza nel Reparto.

Nel complesso, il danno sarebbe pari ad € 83.482,64 (€ 45.482,64 per la prima voce, € 38.000,00 per la seconda).

2. Le questioni preliminari. A) La richiesta di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c.

In via preliminare, i difensori hanno chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in attesa della definizione del giudizio amministrativo ancora pendente davanti al Consiglio di Stato, che rivestirebbe carattere pregiudiziale. Infatti, qualora gli atti di esclusione dalle graduatorie e di collocamento in congedo venissero caducati, verrebbero meno *in re ipsa* i presupposti per la configurabilità del danno erariale.

La richiesta non può essere accolta.

Com'è noto, "alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l'articolo 295 c.p.c.", del tutto analogo all'art. 106 c.g.c., "individua la sospensione "necessaria" del giudizio soltanto ove la definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato. Non è, quindi, sufficiente la sussistenza di una

mera pregiudizialità logica che coinvolga due controversie, risultando essenziale, ai fini della sospensione, la ricorrenza di una pregiudizialità giuridica, che, come accennato, è ravvisabile esclusivamente quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato" (Sez. II Centr. App., sent. n. 41/2019).

In estrema sintesi, la "pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto" (Cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 798).

In quest'ottica, la giurisprudenza della Corte dei conti ha consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto agli altri giudizi, "con la conseguenza che l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende inapplicabile al processo contabile l'istituto della sospensione" (*ex plurimis*, Sez. II Centr. App. sent. n. 450/2016).

Nel caso in esame, le decisioni del giudice amministrativo non costituiscono un "indispensabile antecedente logico – giuridico", in quanto hanno ad oggetto l'illegittimità (anche formale) degli atti di esclusione dalla graduatoria e del conseguente collocamento in congedo, mentre il presente giudizio concerne l'illiceità della condotta del convenuto, da valutare alla luce di tutte le circostanze e delle

connotazioni di carattere soggettivo, indipendentemente dall'eventuale regolarità e legittimità degli atti dell'Amministrazione.

Ne consegue la reiezione della richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c.

2. Le questioni preliminari. B) L'eccezione di prescrizione.

In via preliminare, i difensori hanno eccepito, altresì, la prescrizione quinquennale dell'azione, deducendo che, dopo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 9.3.2010, con la quale il Ciampini aveva dichiarato di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a proprio carico, l'Amministrazione avrebbe preso contezza della situazione al più tardi al momento dell'invio della nota del 3.4.2013, con la quale per l'appunto rendeva noto alla Procura erariale che *medio - tempore* non era stato adottato nessun altro atto interruttivo.

Successivamente, l'invito a dedurre sarebbe stato notificato solo il 5.12.2019, quando il termine di cinque anni dal 3.4.2013 era oramai scaduto da alcuni mesi.

L'eccezione è infondata.

Come chiarito più volte dalla giurisprudenza contabile, quando lo stesso fatto illecito costituisce oggetto di un procedimento penale, in linea generale "fino al momento della richiesta di rinvio a giudizio (...) non è postulabile che l'Amministrazione danneggiata" sia "a conoscenza in modo attendibile di tutte le componenti del danno erariale" (Sez. I App., sent. n. 238/2021).

Per il vero, la correlazione non è automatica, ma occorre valutare in

maniera più specifica “se, nel caso concreto, eventuali ulteriori fatti o accertamenti (...), comunicati precedentemente al requirente contabile, abbiano già individuato, almeno nei suoi elementi essenziali, il presunto fatto dannoso ed i comportamenti imputabili ai presunti responsabili. In tal caso, la scoperta del danno deve essere individuata proprio con la comunicazione di tali fatti al requirente contabile” (così, *ex plurimis*, Sez. I Centr. App., sent. n. 244/2017).

Nel caso in esame, come si evince dalla nota n. 2501 del 3.4.2013, l'Amministrazione è venuta a conoscenza della condotta illecita del dipendente solo in quel periodo. Le componenti strutturali dell'illecito sono state però individuate solo nel 2019, quando, anche a seguito del rinvio a giudizio, il Comando è stato in grado di riferire in merito alle diverse poste di danno (con nota n. 00120099 del 3.9.2019), calcolando gli emolumenti erogati fino al 10 marzo 2017 e i costi per la formazione (sostenuti fino al 1° settembre 2014, data successiva all'invio della prima *notitia damni*).

Come si desume dalla sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1216/2017, il decreto del PM di citazione diretta a giudizio è stato emesso il 4.6.2015, sicché il *dies a quo* non può che decorrere da questa data.

Ne consegue la reiezione dell'eccezione di prescrizione.

Per quanto occorrer possa, non appare ultroneo osservare che, anche a voler accedere alla tesi difensiva ed a considerare come *dies a quo* il 3.4.2013, trattandosi di un illecito permanente, la prescrizione non potrebbe comunque decorrere che dal momento del pagamento di

ciascuno dei ratei saldati a cadenza periodica, atteso che il perfezionamento della fattispecie dannosa viene ricollegato dalla legge al verificarsi del fatto dannoso, *id est* al danno e non alla mera condotta. Pertanto, la prescrizione riguarderebbe unicamente i ratei e i costi relativi al quinquennio anteriore al 5.12.2019, non l'intero danno erariale in contestazione.

### 3. L'esame del merito della domanda.

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.

È pacifico tra le parti che il convenuto, nel presentare la domanda per la partecipazione al concorso indetto per il reclutamento volontario in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito Italiano, protocollata dal Centro Militare Veterinario il 25.3.2010, dichiarava di "non aver conoscenza di *procedimenti penali* pendenti a proprio carico", pur sapendo già dal 10 luglio 2009 di essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Rimini.

Come correttamente argomentato dal PM all'udienza di discussione, l'obbligo di indicare i precedenti penali e giudiziari non è finalizzato all'esclusione dal concorso dei candidati che siano stati semplicemente denunciati o querelati, ma a mettere l'Amministrazione in grado di conoscere tutta una serie di dati significativi ai fini della valutazione del candidato, ovvero ad optare per un'eventuale ammissione con riserva.

Pertanto, non essendovi ricollegata un'esclusione di carattere automatico dalla procedura concorsuale, l'interpretazione più diffusa della norma, nel senso di comprendervi anche la mera iscrizione nel registro degli indagati, non confligge con le previsioni costituzionali

sulla presunzione di innocenza e sul diritto dei cittadini di accedere ai pubblici concorsi.

La formula utilizzata si riferisce ai “procedimenti penali” pendenti ed appare chiaramente orientata a richiamare l’attenzione del *quivis de populo* sul proprio coinvolgimento in qualunque vicenda giudiziaria, in qualsiasi fase si trovi, anche allo stadio iniziale.

Avuto riguardo alla formulazione del modulo, è evidente che, al momento della compilazione della domanda, il convenuto era perfettamente in grado di comprendere che l’informazione sulla pendenza di un “procedimento penale” comprendeva anche la circostanza di essere stati semplicemente denunciati o querelati.

Poiché meno di un anno prima aveva sottoscritto un verbale di identificazione e di elezione di domicilio, innanzi ai Carabinieri competenti per territorio, non poteva non ricollegare *illico et immediate* la denuncia subita al concetto di “procedimento penale”.

Pertanto, in linea con quanto già statuito dal giudice penale di prime cure (sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1216/2017), si ritiene che il provvedimento di ammissione alla ferma prefissata quadriennale si sia basato su una dichiarazione falsa del convenuto, oggettivamente idonea ad indurre in errore l’Amministrazione, con la conseguenza che il convenuto non aveva alcun titolo a ricoprire quella posizione.

La condotta illecita del Ciampini ha dato luogo all’erogazione di una serie di emolumenti, per il periodo compreso tra l’assunzione ed il 30 dicembre 2014, la cui percezione costituisce indubbiamente danno erariale, in quanto si tratta di retribuzioni erogate *sine titulo (ex multis,*

Sez. I App., sent. n. 238/2021).

Di contro, come argomentato dai difensori, si ritiene che non sia ravvisabile alcun nesso di causalità con quanto percepito a far data dal 31.12.2014, in quanto la prosecuzione del servizio non è riconducibile alla domanda originaria viziata dalla dichiarazione falsa, ma alla volontà dell'Amministrazione militare di consentire la rafferma biennale, pur essendo a conoscenza della problematica certamente fin dal mese di aprile del 2013.

Come si desume dall'Allegato F alla nota dell'Amministrazione n. 00120099 del 3.9.2019, gli emolumenti erogati fino al 30.12.2014 sono pari al netto ad € 45.482,64 (pag. 2), mentre per il periodo successivo sono pari ad € 39.522,20 (pag. 1).

Ne consegue che la prima voce di danno erariale è pari ad € 45.482,64. Sotto questo profilo, però, in accoglimento della specifica eccezione formulata in comparsa, occorre valutare l'utilità delle prestazioni rese dal convenuto, che non sono mai risultate qualitativamente inferiori a quelle degli altri militari, avendo egli ricevuto una serie di elogi ed ottenuto sempre valutazioni di eccellenza.

Com'è noto, infatti, "la *compensatio lucri cum damno* costituisce un regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno e il fondamento va rinvenuto nell'idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso (cfr. in tal senso, Cassazione, Sezioni Unite nn. 12564,12565,12566,12567, tutte del 22 maggio 2018)". In particolare, devono ricorrere i seguenti presupposti: "l'effettività della *utilitas* conseguita, lo stesso fatto

generatore del danno e del vantaggio, l'appropriazione dei risultati da parte della PA o della comunità amministrata, la rispondenza dell'*utilitas* ai fini istituzionali dell'Amministrazione che la riceve" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 32/A/2019).

Qualora si tratti di retribuzioni erogate *sine titulo*, purché non si tratti di un caso di mancanza dei requisiti culturali e professionali (Sez. I Centr. App., sent. n. 527/2017), occorre valutare la qualità delle prestazioni lavorative rese (Sez. I Centr. App., sent. n. 238/2021), che nel caso in esame non è mai risultata inferiore alla media, come provato *per tabulas* dai difensori.

Si ritiene, pertanto, che il danno debba essere ridotto di un terzo, ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994.

Ne consegue che la prima voce di danno sarà pari ad € 30.321,76 (€ 45.482,64, meno un terzo, ovverosia meno € 15.160,88).

Di contro, non è possibile fare applicazione dell'art. 2126 cod. civ., sia perché in questa sede non si tratta di decidere in merito alle reciproche obbligazioni tra le parti del rapporto di lavoro, ma di un'ipotesi di risarcimento del danno, sia in quanto, come "già affermato dalla (...) giurisprudenza di questa Corte, il principio della temporanea efficacia del contratto di lavoro radicalmente invalido e, tuttavia, portato ad esecuzione rinvia un'eccezione testuale, ai sensi del richiamato articolo 2126 del codice civile, proprio con riguardo all'ipotesi di negozio nullo per illiceità dell'oggetto e della causa, ovvero allorquando il contenuto o il profilo funzionale (da intendersi in concreto) del contratto si riveli "*contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al*

*buon costume*” (articolo 1343 codice civile)” (Sez. I Centr. App., sent. n. 527/2017; nello stesso senso, fra le altre, Sez. App. Sicilia, sent. n. 154 del 2006, sentt. n. 127 e 234 del 2010, sent. n. 127 del 2011).

In ordine alla seconda posta di danno, si ritiene, invece, che la domanda non possa essere accolta.

Come correttamente argomentato dai difensori, infatti, i costi sostenuti per la formazione non sono stati sostenuti a vuoto, in quanto il convenuto non solo ha completato il residuo termine obbligatorio di permanenza nel Reparto, ma ha continuato a prestare ininterrottamente servizio fino al mese di marzo del 2017.

Come emerge dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione (all. 12 – 13), le valutazioni sono state sempre di elevato livello, sicché *a fortiori* non appare corretto ipotizzare che il costo per la formazione abbia costituito una spesa superflua e ingiustificata, tanto da integrare una voce ulteriore del danno erariale.

Ne consegue che il convenuto è tenuto a versare unicamente la somma di € 30.321,76, in favore del Ministero della Difesa.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Ciampini Alberto;

ACCOGLIE

la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma complessiva di € 30.321,76 (trentamila e trecentoventuno/76) in favore del Ministero della Difesa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico del convenuto le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi €. 153,46.= (diconsi Euro Centocinquantatre/46.= ).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

IL PRESIDENTE

Antonio Galeota

*Depositata in segreteria il 14 dicembre 2021*

Il Direttore di segreteria

Simonetta Agostini

F.to digitalmente